

**Aggiornato il Testo Unico Sicurezza:
Prime indicazioni su implicazioni per Datori di Lavoro e Preposti**

La Legge 215/2021, conversione in legge del Decreto Legge "Fisco Lavoro", contiene significative modifiche e integrazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La legge, entrata in vigore il 21/12/21, ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 81/08. In questa sede ci soffermiamo in particolare sugli aggiornamenti relativi a:

- **art. 18, "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente"**
- **art. 19, "Obblighi del Preposto"**
- **art. 37, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"**

Novità per il Datore di Lavoro

Le modifiche introdotte prevedono che il datore di lavoro debba **individuare uno o più preposti** per l'attività di vigilanza sia aziendale che nell'ambito dei lavori svolti in *appalto*.

Viene indicato che il preposto non possa "subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

La legge non indica *come* effettuare tale individuazione, tuttavia risulta opportuna una evidenza sottoscritta anche dal lavoratore per presa visione /assunzione del ruolo. Altra evidenza sarà poi desumibile dalla formazione erogata.

L'omessa individuazione è sanzionata con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Novità per il preposto

La modifica dell'art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli "Obblighi del Preposto", prevede che questi, oltre all'obbligo di segnalazione ai superiori diretti, **possa e debba interrompere l'attività dei lavoratori** quando:

- lo ritenga necessario a causa di deficienze dei mezzi e delle attrezzature e per eventuali condizioni di pericolo rilevate durante l'attività di vigilanza.
- se il lavoratore, già richiamato, non segua le indicazioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale o persista nell'inosservanza.

Un ulteriore obbligo, molto interessante, introdotto nell'articolo 19 riguarda **l'ambito dei comportamenti** sui quali il preposto è tenuto ad agire prima di arrivare all'interruzione dell'attività: *"in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, [il preposto deve] intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza"*.

L'omessa azione da parte del Preposto è sanzionata con arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro

Novità per la formazione

Con le modifiche apportate all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene indicato che:

- la formazione per i Preposti, nonché l'aggiornamento abbia **cadenza biennale** e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.
- l'**addestramento** consiste nello svolgimento di prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all'applicazione delle procedure di lavoro. L'avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato.

Entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui:

- saranno individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del **Datore di Lavoro**
- saranno individuate le modalità di **verifica finale di apprendimento** obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell'efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Siamo a Vostra disposizione per approfondimenti e per valutare le Vostre specifiche situazioni!